



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 145 del 29/08/2024

Oggetto: SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE REDATTO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241 DEL 7 AGOSTO 1990, RELATIVO ALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED EVENTUALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, DEI PONTI CHE SI TROVANO AL CONFINE TRA LA PROVINCIA DI PARMA, LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E IL COMUNE DI CANOSSA.

IL VICE PRESIDENTE

PREMESSO CHE :

uno degli obiettivi prioritari delle politiche per la mobilità a livello provinciale e regionale è costituito dal miglioramento della funzionalità della rete stradale esistente, al fine di ridurre l'incidentalità, liberare dal traffico i centri abitati per migliorarne la qualità ambientale e garantire nel contempo collegamenti più rapidi da e verso la provincia di Parma;

negli anni passati sono stati stipulati degli accordi puntuali, che riguardavano sostanzialmente singole opere e/o indicavano il soggetto attuatore designato e le competenze assegnate per addivenire alla realizzazione dell'intervento;

in particolare, il confine amministrativo ovest della provincia di Reggio Emilia ed est della Provincia di Parma è delimitato sostanzialmente dal corso del fiume Enza, pertanto i collegamenti da e per la provincia di Parma sono costituiti da ponti che scavalcano il predetto corso d'acqua;

ad oggi buona parte dei manufatti stradali, posti al confine tra le due provincie, abbisognano di interventi di manutenzione straordinaria poiché hanno superato e/o sono vicini al raggiungimento

della loro vita utile, pertanto è necessario intervenire, negli anni a venire, per mettere in sicurezza gli stessi;

tra tutte le opere d'arte stradali che scavalcano il fiume Enza, vi è presente anche un ponte che, in parte di competenza della Provincia di Parma ed in parte di competenza del Comune di Canossa;

occorre, pertanto, stipulare un accordo per detti manufatti, al fine di regolare i rapporti e le competenze sugli interventi siano essi di manutenzione ordinaria che straordinaria;

PREMESSO INOLTRE CHE

il confine tra le Province di Parma e Reggio Emilia lungo la viabilità provinciale è attraversato, tra l'altro, dai seguenti manufatti:

- 1) Ponte di Coenzo sul Torrente Enza - sulla SP41 della Provincia di Reggio Emilia e sulla SP60 della Provincia di Parma, individuato con le coordinate espresse in gradi decimali 44.899568, 10.468039;
- 2) Ponte sul Torrente Enza, in località Sorbolo - sulla SP62R, individuato con le coordinate espresse in gradi decimali 44.843887, 10.453846;
- 3) Ponte sul Torrente Enza, tra Montecchio Emilia (RE) e Montechiarugolo (PR) - sulla SP28, individuato con le coordinate espresse in gradi decimali 44.699424, 10.433247;
- 4) Ponte sul Torrente Enza, tra San Polo d'Enza (RE) e Traversetolo (PR) - sulla SP513R, individuato con le coordinate espresse in gradi decimali 44.628957, 10.414535;
- 5) Ponte sul Torrente Enza - per la parte di competenza Reggiana di proprietà del Comune di Canossa e per la parte parmense insistente sulla SP99 di proprietà della Provincia di Parma, individuato con le coordinate espresse in gradi decimali 44.545758, 10.385553;
- 6) Ponte del Pomello sul Torrente Enza - sulla SP10 della Provincia di Reggio Emilia e sulla SP17 della Provincia di Parma, individuato con le coordinate espresse in gradi decimali 44.493448, 10.330028;
- 7) Ponte sul Torrente Enza tra le loc. di Taviano (RE) e Palazzo (PR) - sulla SP103 della Provincia di Reggio Emilia, individuato con le coordinate espresse in gradi decimali 44.437729, 10.238110;
- 8) Per il ponte tra la SP513R (RE) e la SP99 (PR) risulta necessario coinvolgere il Comune di Canossa, comproprietario, con la Provincia di Parma, del manufatto;

CONSIDERATO CHE:

la quota relativa alla manutenzione dei tratti stradali e dei manufatti che vi insistono viene calcolata in € 35.000/Km/anno e il calcolo del contributo per ogni singolo manufatto è il seguente:

- per la Provincia di Reggio Emilia, a cui è attribuita la custodia e di conseguenza tutti i compiti di gestore e soggetto attuatore dei manufatti di seguito riportati, per un ammontare complessivo di € 9.100,00:

- 1) Ponte di Coenzo sul Torrente Enza - sulla SP41 (Provincia RE) e sulla SP60 (Provincia PR), € 35.000,00 x 0,040 km = € 1.400,00;
- 2) Ponte sul Torrente Enza, tra San Polo d'Enza (RE) e Traversetolo (PR) - sulla SP513R, € 35.000,00 x 0,120 km = € 4.200,00;
- 3) Ponte sul Torrente Enza tra le loc. di Taviano (RE) e Palazzo (PR) - sulla SP103 (Provincia RE), € 35.000,00 x 100 mt = € 3.500,00;

- per la Provincia di Parma a cui è attribuita la custodia e di conseguenza tutti i compiti di gestore e soggetto attuatore dei manufatti di seguito riportati, per un ammontare complessivo di € 7.000,00:

- 4) Ponte sul Torrente Enza, in località Sorbolo - sulla SP62R, € 35.000,00 x 0,050 km = € 1.750,00;

- 5) Ponte sul Torrente Enza, tra Montecchio Emilia (RE) e Montechiarugolo (PR) - sulla SP28, € 35.000,00 x 0,100 km = € 3.500,00;
- 6) Ponte del Pomello sul Torrente Enza - sulla SP10 della Provincia di Reggio Emilia e sulla SP17 della Provincia di Parma, € 35.000,00 x 0,050 km = € 1.750,00;

pertanto, a far data dall'annualità 2025 e per gli anni successivi, la Provincia di Parma verserà alla Provincia di Reggio Emilia la differenza dei due importi sopra riportati pari ad € 2.100,00;

per la Provincia di Parma, a cui è attribuita la custodia e di conseguenza tutti i compiti di gestore e soggetto attuatore del Ponte sul Torrente Enza - dalla SP513R (Provincia RE) e sulla SP99 (Provincia PR), € 35.000,00 x 0,100 km = € 3.500,00 a far data dall'annualità 2025 e per gli anni successivi, il Comune di Canossa verserà alla Provincia di Parma la somma di € 1.750,00;

CONSIDERATO INOLTRE CHE :

alla luce di quanto sopra esposto, le Province di Reggio Emilia e Parma e il Comune di Canossa hanno espresso la volontà comune, di procedere con l'individuare le reciproche competenze in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria, dei manufatti posti al confine e dei soprastanti tratti stradali e pertanto ad armonizzare i rispettivi sistemi organizzativi, nell'ottica della loro migliore e più sicura gestione di tali sistemi di collegamento;

ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, l'istituto dell'Accordo di Collaborazione prevede con il consenso unanime degli Enti interessati (nella fattispecie Province di Reggio Emilia e Parma e Comune di Canossa) di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VALUTATO CHE:

- regolamentare i rapporti e le attività da farsi sui manufatti posti al confine, permette di ottimizzare i tempi ed agire con certezza, individuando precisamente sia il soggetto attuatore e gestore, ovvero custode e pertanto programmare con certezza sia gli interventi di manutenzione ordinaria che straordinaria;
- attualmente il Ministero della Infrastrutture e dei trasporti ha in corso il trasferimento di risorse a mezzo decreti, con le quali sono stati previsti di finanziare interventi di manutenzione straordinaria su manufatti posti al confine tra le due Province, e che pertanto è necessario, altresì, individuare un soggetto attuatore per ogni intervento;
- i manufatti sui quali è stato previsto di destinare i finanziamenti sono di primaria importanza poiché lungo arterie di collegamento, tra le due province, molto sollecitate, la cui interruzione al transito provocherebbe notevoli disagi, in quanto le alternative non sarebbero altrettanto valide, oltretutto importanti perdite di carattere economico per i territori collegati;
- al fine di definire compiutamente le azioni necessarie al conseguimento dell'obiettivo condiviso, appare indispensabile la sottoscrizione di un accordo di collaborazione, ai sensi del citato art. 15 della Legge 241/1990 e s.m.i., per definire ogni aspetto, anche di dettaglio, circa ruoli e competenze dei soggetti firmatari e tempi di attuazione degli interventi;

ESAMINATO:

lo Schema di Convenzione allegato e condivisi i suoi contenuti con i quali, sinteticamente, si disciplinano i rapporti tra la Provincia di Reggio Emilia e la Provincia di Parma e tra il Comune di Canossa e la Provincia di Parma per la definizione del soggetto responsabile della sorveglianza e della manutenzione ordinaria dei manufatti posti lungo la viabilità provinciale e che attraversano il confine tra le Province di Parma e Reggio Emilia, sopra elencati;

DATO ATTO :

che all'art. 4 della bozza di Accordo è prevista una quota a titolo di compartecipazione delle attività di manutenzione ordinaria dei manufatti, ed in particolare:

-sarà versato dalla Provincia di Parma alla Provincia di Reggio Emilia a far data dall'annualità 2025 e per gli anni successivi per un ammontare complessivo di € 2.100,00.

- sarà versato dal Comune di Canossa alla Provincia di Parma a far data dall'annualità 2025 e per gli anni successivi per un ammontare complessivo di € 1.750,00.

che sarà quindi necessario inserire nel bilancio pluriennale 2024-2026 nell'annualità 2025 gli importi previsti;

DATO INOLTRE ATTO :

che la Provincia di Reggio Emilia Decreto del Presidente n. 113 DEL 21/06/2024 ha approvato lo schema di Accordo di collaborazione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, tra le Province di Reggio Emilia e Parma e il Comune di Canossa, relativo alla gestione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria ed eventuale demolizione e ricostruzione dei ponti che si trovano al confine tra detti Enti;

che il comune di Canossa con deliberazione n.59 del 18/07/2024 ha approvato il medesimo schema di accordo di collaborazione ex art 15 della legge n. 41/1990;

RITENUTO di procedere alla approvazione del citato schema di Convenzione, demandando al Dirigente del Servizio Viabilità e Infrastrutture - Trasporti Eccezionali - Espropri - Edilizia Scolastica - Manutenzione del Patrimonio di questa Amministrazione la sottoscrizione della stessa;

Visti:

la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", modificato e integrato;

il D.Lgs 118/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;

il D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive mm. e ii.;

il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, modificato e integrato;

il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;

il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Sentito il Consigliere delegato competente;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Viabilità e del Responsabile del Servizio Finanziario, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000;

DECRETA

di approvare per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, lo schema di Accordo di collaborazione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, tra le Province di Reggio Emilia e Parma e il Comune di Canossa, avente ad oggetto "SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE REDATTO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241 DEL 7 AGOSTO 1990, RELATIVO ALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI

MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED EVENTUALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, DEI PONTI CHE SI TROVANO AL CONFINE TRA LA PROVINCIA DI PARMA, LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E IL COMUNE DI CANOSSA”;

di dare mandato al Dirigente del Servizio Viabilità e Infrastrutture di sottoscrivere digitalmente l'Atto aggiuntivo di cui trattasi;

di dare atto che in sede di sottoscrizione del documento potranno essere apportate piccole modifiche al testo, purché non tali da alterare la natura dell'accordo;

di dare atto che sarà versato dal Comune di Canossa alla Provincia di Parma a far data dall'annualità 2025 e per gli anni successivi per un ammontare complessivo di € 1.750,00.;

che, ai sensi dell'art. 200 del D.Lgs.267/2000, il presente atto non comporta oneri finanziari, mentre gli oneri di gestione sono pari a € 2.100,00/anno saranno contenuti nel bilancio 2024/2026;

di dare atto che la spesa di € 2.100,00/anno, quota a titolo di compartecipazione delle attività di manutenzione ordinaria dei manufatti (art. 4 dell'Accordo) di cui alle premesse, farà carico al cap 515200107000/0 Viabilità Trasferimenti correnti a Comuni del bilancio di Previsione 2024 – 2026, annualità 2025;

che il presente provvedimento è esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Vice Presidente
(BERTOCCHI GIOVANNI)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **2817 /2024** ad oggetto:

" SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE REDATTO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241 DEL 7 AGOSTO 1990, RELATIVO ALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED EVENTUALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, DEI PONTI CHE SI TROVANO AL CONFINE TRA LA PROVINCIA DI PARMA, LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E IL COMUNE DI CANOSSA. "

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, formulate dal sottoscritto Dirigente, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 29/08/2024

Sottoscritto dal Responsabile
(MONTEVERDI GIANPAOLO)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

**SERVIZIO FINANZIARIO - GESTIONE DEL PERSONALE - PARTECIPATE -
SISTEMI INFORMATIVI - PARI OPPORTUNITA'**

PARERE di REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. **2817 / 2024** ad oggetto:

" SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE REDATTO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241 DEL 7 AGOSTO 1990, RELATIVO ALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED EVENTUALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, DEI PONTI CHE SI TROVANO AL CONFINE TRA LA PROVINCIA DI PARMA, LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E IL COMUNE DI CANOSSA. "

verificata l'esistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente inerente la legittimità e la regolarità amministrativa del provvedimento

verificata la legittimità dell'eventuale spesa derivante dal presente provvedimento nei termini della corretta imputazione al bilancio dell'ente, della regolare copertura finanziaria e del rispetto degli equilibri di bilancio

valutati gli eventuali riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

ai sensi dell'art. 49, 1 comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Note:

Parma , 29/08/2024

Sottoscritto dal Responsabile
(MENOZZI IURI)
con firma digitale